

GENESI DELLE DIFFERENZE CHE SI ORIGINANO IN CASO DI FUSIONE

Di Andrea Sergiacomo

Nell'operazione straordinaria di fusione, le differenze dovute al rapporto di cambio possono originare:

1) Differenze da Concambio

2) Differenze da Annullamento

Giova ricordare che con il rapporto di cambio, vengono assegnate ai soci della società incorporata un numero di azioni o quote della società incorporante tale da consentire ai medesimi di godere di una partecipazione nella società incorporante equivalente a quella che avevano precedentemente alla determinazione dell'operazione stessa.

In particolare, le **differenze da concambio** trovano la loro naturale genesi nel fatto che i valori relativi agli elementi attivi e passivi trasferiti all'incorporante sono generalmente valori storici, mentre l'effettivo aumento di capitale sociale in favore dei soci della società incorporata è determinato sulla base di valori correnti al fine di salvaguardare l'equivalenza del valore effettivo delle azioni di nuova emissione ed il valore del patrimonio netto contabile oggetto di incorporazione.

A sua volta occorre effettuare un 'ulteriore distinzione delle differenze da concambio che possono essere :

- 1) Avanzi da concambio
- 2) Disavanzi da concambio

Nel caso *dell'avanzo da concambio*, il valore dell'aumento di capitale dell'incorporante è minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata.

Nel caso del *disavanzo da concambio*, il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante è maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata.

Esistono realtà di fusioni che vedono la presenza di più soggetti partecipanti all'operazione, ed in questi casi potrebbe verificarsi contemporaneamente un disavanzo da concambio per una società ed un avanzo da concambio per altre società.



In questa ipotesi, l'importo dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante viene frazionato in più parti, in base al rapporto di cambio con ciascuna incorporata.

Per quanto attiene alle *differenze da annullamento*, queste ultime si originano nelle fusioni fra soggetti legati tra di loro da **legami partecipativi** e rappresentano la differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata, iscritto nel bilancio della società incorporante, e la quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata di competenza dell'incorporante.

Come per le differenze da concambio, anche per le differenze di annullamento è possibile effettuare una distinzione tra i disavanzi da annullamento e gli avanzi da annullamento.

Nella prassi operativa ci troviamo di fronte ai **disavanzi da annullamento**, quando il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata; per contro, abbiamo gli **avanzi da annullamento**, quando il valore contabile della partecipazione annullata è inferiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata.

L'imputazione in bilancio delle differenze contabili

Il trattamento contabile delle differenze da concambio e da annullamento è disciplinato, sul piano civilistico, dall'art. 2504-bis, c. 4, c.c., che così dispone:

- 1) se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2426 n. 6 c.c., ad avviamento;
- 2) se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, o, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Ove possibile, il disavanzo di fusione deve essere imputato, in prima battuta, agli elementi dell'attivo e del passivo (i.e. rivalutazione di un immobile iscritto nel bilancio della società incorporata per un valore inferiore a quello corrente), sulla base dei valori correnti effettivamente sussistenti e nel limite del valore recuperabile.



L'eventuale "incapienza" nel valore dei singoli beni determina, in seconda battuta, la possibilità di iscrivere il disavanzo residuale nella voce "Avviamento".

L'avanzo di fusione, invece, deve essere iscritto in una voce del patrimonio netto, se relativo a beni rivalutati o ad utili o in una voce dei fondi rischi ed oneri, se relativo a previsioni di future perdite o ad un badwill legato ad insufficiente redditività. Procediamo alla redazione di alcuni casi pratici.

ESEMPIO N. 1: DISAVANZO DA CONCAMBIO

Supponiamo che la Società Gamma S.R.L., abbia la seguente situazione patrimoniale pre fusione:

Attività	75.000	Passività	65.000
		Capitale sociale	10.000
tot. Pareggio	75.000	tot. Pareggio	75.000

Supponiamo che la Società Teta S.R.L. (società incorporante) , abbia la seguente situazione patrimoniale pre fusione:

Attività	50.000	Passività	20.000		
		Capitale sociale	20.000		
		Riserve	10.000		
tot. Pareggio	50.000	tot. Pareggio	50.000		

Si supponga inoltre che il valore economico della società Gamma S.r.l., sia 80.000 e per la Teta S.r.l., sia 100.000 (tale dato risulta importante per la determinazione del rapporto di cambio).



• Determinazione del Rapporto di Cambio

In riferimento ad una fusione per incorporazione della società A in una società B, indicando con Wa il valore economico della società A e con Wb il valore economico della società B, possiamo utilizzare la seguente formula: Wa / (Wa + Wb) = y%

Per cui y% rappresenta la percentuale del patrimonio finale da assegnare ai soci della società A oggetto di incorporazione.

Per assicurare il capitale necessario ai soci della società Gamma s.r.l., affinchè si rispettino le proporzioni partecipative occorrerà effettuare il seguente calcolo: **C.S.** = **C.S.b** / (1 - y%).

A questo punto occorrerà definire quanto capitale sociale della società incorporante è necessario affinchè venga rispettata la proporzione di assegnazione quote.

Nell'esempio prospettato avremo: Wa = 80.000 Wb= 100.000 pertanto: 80.000 / (80.000 + 100.000) = 44,44%. In funzione della partecipazione dei soci della società Gamma S.r.l., quest'ultima dovrà essere pari al 44,44% del capitale della società Teta S.r.l. incorporante.

Nel rispetto di quanto su esposto definiamo il capitale a servizio della fusione: 20.000 / (1 - 44,44%) = 36.000.

Pertanto posto che il capitale della società incorporante Teta S.r.l., è pari ad euro 20.000 l'aumento di capitale della società deve essere pari a 36.000 – 20.000 ovverosia 16.000, affinchè si rispetti la partecipazione dei soci di Gamma s.r.l., in Teta s.r.l.

Procediamo alla fusione tra la Gamma S.r.l. e la Teta s.r.l. incorporante:

Attività	125.000	Passività	85.000
Disavanzo	6.000	Capitale sociale	36.000
		Riserve	10.000
tot. Pareggio	131.000	tot. Pareggio	131.000

Come evidenziabile nel su citato esempio, ci troviamo di fronte alla determinazione **del disavanzo da concambio.**

Nell'esempio seguente in applicazione del concetto di continuità dei valori il disavanzo da concambio deve essere portato in diminuzione del valore delle riserve.



L'art 2504—bis c. 4 c.c., stabilisce "nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri".

Attività	125.000	Passività	85.000
		Capitale sociale	36.000
		Riserve	4.000
tot. Pareggio	125.000	tot. Pareggio	125.000

ESEMPIO N. 2 AVANZO DA CONCAMBIO

Data la situazione della Gamma S.r.l.:

Attività	75.000	Passività	65.000
		Capitale sociale	10.000
tot. Pareggio	75.000	tot. Pareggio	75.000

Data la situazione della Teta S.r.l.:

Attività	50.000	Passività	20.000	
		Capitale sociale	20.000	
		Riserve	10.000	
tot. Pareggio	50.000	tot. Pareggio	50.000	



Posto che il valore economico della Gamma S.r.l. sia 105.000 e quello della Teta S.r.l., sia 150.000 in ossequio all'utilizzo delle formule applicate nell'esempio n. 1, posto che il capitale sociale dell'incorporante Teta s.r.l., sia pari ad euro 20.000, procediamo ad effettuare il seguente calcolo affinchè i soci di Gamma S.r.l. abbiamo la stessa partecipazione nel capitale di Teta s.r.l. .

Per cui: 105.000/ (105.000 + 150.000) = 41,20%

Capitale sociale di Teta S.r.l. 20.000 = 20.000 / (1 - 41,20%) = 34.000, pertanto il capitale sociale da mettere a servizio dei soci della Gamma S.r.l., deve essere pari ad un aumento di 14.000, quale mero differenziale tra 34.000 - 20.000.

Attività	125.000	Passività	70.000
		Capitale sociale	34.000
		Riserve	10.000
		Avanzo	11.000
tot. Pareggio	125.000	tot. Pareggio	125.000

Nel caso di specie il nostro esempio ha messo in luce la determinazione dell'avanzo da concambio, in quanto esisteva un' eccedenza di patrimonio netto dell'incorporata rispetto al valore delle quote dell'incorporante.

L'avanzo da concambio costituisce una riserva assimilabile ad un fondo sovrapprezzo azioni o quote pagato dai nuovi soci.

ESEMPIO N. 3:



DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Abbiamo osservato che nella genesi delle differenze da fusione che possono verificarsi, esiste la possibilità che tra la società incorporante e la società incorporata esista un legame partecipativo.

A tal riguardo se tra le due società vi fosse un legame partecipativo al 100%, potremmo facilmente supporre che sostituendo il valore della partecipazione della controllata nella controllante, avremmo un mero scambio tra le attività e le passività.

Posto che la Gamma S.r.l., abbia la seguente situazione:

Attività	75.000	Passività	50.000
		Capitale sociale	25.000
tot. Pareggio	75.000	tot. Pareggio	75.000

E la **TETA S.R.L.** abbia la seguente situazione:

Partecip. Gamma s.r.l.100%	50.000	Passività	20.000	
		Capitale sociale	20.000	
		Riserve	10.000	
tot. Pareggio	50.000	tot. Pareggio	50.000	

Posto che il valore delle attività della Gamma S.r.l., sia pari ad euro 115.000, supponendo imposte differite che scaturiscono sul maggior valore dell'attivo pari ad euro 20.000, posto che 115.000 meno 75.000, conduce ad euro 45.000 e visto che il costo della partecipazione è di 50.000, il differenziale tra 50.000 e 45.000, 5.000 può essere attribuito ad avviamento.



Attività	115.000	Passività	70.000
		Capitale sociale	20.000
		Imposte diff.	20.000
Avviamento	50.000	Riserve	10.000
tot. Pareggio	120.000	tot. Pareggio	120.000

Nell'analizzare la situazione di partenza abbiamo proceduto confrontando il valore di carico di Gamma S.r.l. per euro 75.000 con il valore corrente delle attività stimato pari ad euro 115.000, la differenza 45.000 è stata successivamente confrontata con il valore della partecipazione 50.000 il cui costo riconosciuto era di 50.000.

25 agosto 2011 Andrea Sergiacomo